



AMET S.p.A. Fondata nel 1908 già AEM

AMET S.p.A.	
76125 TRANI (BT)	
RIC.	22 APR. 2022
Prot. N°	1668

DISCIPLINARE DIGARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI TUTTO IL PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DI AMET S.P.A.



Art. 1 – PREMESSE

Il presente disciplinare contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica indetta dalla AMET S.p.A., modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, documenti da presentare a corredo della stessa, procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto: *"Affidamento del servizio di manutenzione e riparazione di tutto il parco automezzi di proprietà di AMET S.p.A."* come meglio specificato nel Capitolato speciale d'appalto.

L'affidamento in oggetto è stato autorizzato con determinazione 1435 del 08/04/2022, e avverrà mediante procedura aperta telematica e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice).

L'affidamento avverrà mediante PROCEDURA APERTA, ex artt. 58 e 60 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (in seguito: Codice), interamente gestita con sistema telematico (piattaforma Empulia).

La procedura viene svolta, in ogni sua fase, fino all'aggiudicazione attraverso mezzi telematici.

Il criterio di aggiudicazione della presente procedura di gara, per ciascun lotto, è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il bando di gara:

- sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016;
- è stato pubblicato sul profilo del committente: www.ametspa.it

I servizi richiesti saranno riferiti alle attività che AMET S.p.A. svolge nel territorio del Comune di Trani.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è il Dott. Francesco Miciaccia.

Art. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a. Capitolato Speciale di Appalto;
- b. DUVRI
- c. Bando di gara;
- d. Disciplinare di gara e allegati;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet aziendale www.ametspa.it e sul portale di e-procurement Empulia, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la sezione messaggistica del portale Empulia almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.



prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici né in altre forme se non quella prevista dal presente documento.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo protocollo@ametspa.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide".

I rapporti giuridici fra la S.A. e l'operatore economico dell'appalto saranno regolati:

- dalle condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale e in tutti gli atti di gara;
- dalle norme tecniche di funzionamento del sistema telematico reperibili sul sito: <https://www.empulia.it>
- dal D.Lgs. N.50/2016 e ss.mm.ii.;
- dal D. Lgs. N.82/2005.



Art.3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento del servizio di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i veicoli di proprietà o in uso della Società Amet S.p.a, con l'esclusione degli interventi su gru e/o piattaforme aeree (es. cestello), servizio di sostituzione, riparazione pneumatici ed interventi di carrozzeria, suddiviso in n. 2 lotti (allegato A Elenco automezzi).

Si precisa che le caratteristiche tecniche e prestazionali degli interventi da eseguire, l'indicazione del termine per l'esecuzione delle prestazioni, i termini e le modalità di pagamento, la misura delle penali sono specificati nel capitolato speciale di appalto.

Si precisa, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016, che l'appalto è suddiviso nei seguenti 2 (due) lotti:

- a. Lotto 1 –Automezzi Sezione Trasporti di cui all'allegato A;
- b. Lotto 2 –Automezzi Sezione Elettricità di cui all'allegato A.

L'importo complessivo presunto dell'appalto per la durata di due anni ammonta ad € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre Iva.

L'importo a base di gara dell'appalto comprende il costo della manodopera che è stato stimato in € 80.000,00.

Non sono presenti rischi interferenziali.

L'importo complessivo presunto è così determinato:

- Lotto 1: l'importo complessivo presunto ammonta ad € 160.000,00 (centosessantamila/00) oltre Iva. Il costo della manodopera è stato quantificato in € 64.000,00 (sessantaquattromila/00); costi per la sicurezza quantificati in € 0,00 oltre Iva;
- Lotto 2: l'importo complessivo presunto ammonta ad € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre Iva. Il costo della manodopera è stato quantificato in € 16.000,00 (sedecimila/00); costi per la sicurezza quantificati in € 0,00 oltre Iva;

Si tratta di un appalto a misura ovvero a consumo, per cui per il servizio di manutenzione saranno corrisposte solo le somme relative alle prestazioni effettivamente rese, secondo i corrispettivi offerti in sede di gara.

Trattandosi di un contratto aperto da contabilizzarsi a misura sulla base delle prestazioni effettivamente rese nel corso della durata contrattuale, l'offerta economica non incide sulla rideterminazione dell'importo contrattuale di ciascun lotto che rimarrà definito nel limite massimo dell'importo posto a base di gara, senza alcun impegno per l'Amministrazione di ordinare prestazioni per l'intero ammontare dell'appalto nel corso dei 24 mesi di durata contrattuale

L'ammontare complessivo delle riparazioni rappresenta l'importo massimo del servizio medesimo che non dovrà comunque essere superato e non verranno riconosciuti ed accettati, da parte di AMET, riparazioni eccedenti l'importo sopra fissato.



Il servizio è finanziato con fondi di bilancio aziendale.

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno, più o tutti i lotti. Il/i medesimo/i operatore/i economico/i potrà/potranno risultare aggiudicatario/i di tutti i lotti

Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata massima di mesi 24 decorrenti dalla data di stipula del contratto o del verbale di avvio all'esecuzione anticipata del servizio nei casi di cui all'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016.

La stazione Appaltante si riserva la facoltà, qualora al termine di scadenza della durata contrattuale pari a 24 mesi non sia stato raggiunto l'importo massimo stimato del lotto, di rinnovare il contratto per un massimo di ulteriori dodici mesi agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto.

La proroga potrà essere concessa esclusivamente nell'ipotesi in cui alla scadenza naturale dei 24 mesi contrattuali non sia stato raggiunto l'importo massimo stimato in € 160.000,00 per il lotto 1 ed € 40.000,00 per il lotto 2. La proroga è limitata ad un periodo massimo di 12 mesi necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Si precisa che anche in caso di proroga, l'importo massimo stimato non potrà essere superato.

L'appalto è strettamente connesso al servizio di Trasporto Pubblico Locale per cui la Stazione appaltante si riserva, qualora prima della scadenza naturale del contratto venga meno la concessione per il servizio di Trasporto Pubblico Locale, di recedere dal contratto senza riconoscere alcuna indennità all'appaltatore e senza che quest'ultimo possa accampare pretese di ogni genere risultando la presente condizione essenziale del contratto.

Art. 5 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti generali (art. 80) e speciali (art. 83) prescritti dai successivi articoli del presente Disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo Lotto in più di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI o AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto in RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO ORDINARIO di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto in AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o



associata.

I Consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando



evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 – REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

6.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

In caso di partecipazione di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI e/o di CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, i suindicati REQUISITI GENERALI di cui all'art.6 devono essere posseduti da ciascuna delle Imprese costituenti il Raggruppamento e/o il Consorzio.

In caso di partecipazione di AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (art.45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. n.50/2016), i suindicati REQUISITI GENERALI di cui all' art.6 devono essere posseduti da ciascuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

In caso di partecipazione di soggetti che hanno stipulato il contratto di GRUPPO EUROPEO d'INTERESSE ECONOMICO (art. 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs. n.50/2016), i suindicati REQUISITI GENERALI di cui all'art.6 devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti stipulanti.

6.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

In caso di partecipazione di CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016), i suindicati REQUISITI GENERALI di cui all'art. 6 devono essere posseduti dal Consorzio e - se quest'ultimo non opera per conto proprio - anche dalle singole consorziate per le quali il consorzio concorre.

In caso di partecipazione di CONSORZIO STABILE (art.45 comma 2, lett. c) del D.Lgs. citato), i suindicati REQUISITI GENERALI di cui all'art. 6 devono essere posseduti dal Consorzio e - se quest'ultimo non opera per conto proprio - anche dalle singole consorziate per le quali il consorzio concorre.

ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti possono essere trasmessi mediante AVCPASS in conformità alla delibera ANAC n. 157



del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81 commi 1 e 2, nonché 216 comma 13, del Codice, le Stazioni Appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER TUTTI I LOTTI

- a) essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coerente con l'oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.
- b) abilitazione all'esercizio delle attività di autoriparazione, ai sensi della L. n. 122/92 e s.m.i. per la sezione meccatronica.

DOCUMENTAZIONE DI COMPROVA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di idoneità di cui al suindicato comma 7.1, che sono messi a disposizione, mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, attraverso il Sistema AVCPASS, sono i seguenti:

- Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere
- Certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di autoriparazione, ai sensi della L. n. 122/92 e s.m.i. per la sezione meccatronica

Ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della sussistenza dei suddetti requisiti, ai concorrenti alla gara, se cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARI PER TUTTI I LOTTI

Attesa la rilevanza economica del servizio oggetto della presente gara e tenuto conto del fatto che il servizio in oggetto mira ad individuare un soggetto economicamente solido ed in grado di assolvere ad un corretto ed efficace espletamento dei servizi oggetto del presente affidamento, il concorrente deve possedere:

- c) un fatturato globale riferito complessivamente agli ultimi tre esercizi finanziari, chiusi ed approvati alla data di presentazione dell'offerta, non inferiore agli importi di seguito specificati:



Lotto	Importo
Lotto 1	€ 240.000,00
Lotto 2	€ 60.000,00

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

La documentazione e/o i dati a comprova del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria, che sono messi a disposizione, mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, attraverso il Sistema AVCPASS, sono i seguenti:

- i Bilanci delle società di capitali ove disponibili, forniti da parte di Unioncamere;
- Fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La documentazione di cui sopra a comprova del possesso del detto requisito di capacità economica e finanziaria, non disponibile nel sistema AVCPASS, nonché ulteriore documentazione non inclusa tra quella sopra indicate, potrà essere inserita nel predetto sistema dagli Operatori Economici.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Nel caso di partecipazione di un medesimo concorrente a più lotti, ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria, sarà sufficiente possedere il requisito richiesto per un singolo lotto di importo più elevato.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER TUTTI I LOTTI

- d) Avere adeguata esperienza professionale, da comprovarsi mediante elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i cui si partecipa espletati nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di importo complessivo non inferiore all'importo complessivo di seguito specificato per ciascun lotto cui si partecipa con l'indicazione della data di inizio e fine del servizio.



dell'importo e del committente pubblico o privato.

Nello specifico è richiesto, per ciascun lotto, il seguente importo complessivo:

Lotto	Importo minimo triennale
Lotto 1	€ 160.000,00
Lotto 2	€ 40.000,00

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 comma 5 ed all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di forniture eseguite nei confronti di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una o più delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- l'elenco delle fatture emesse per l'esecuzione dei servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici.

In caso di forniture eseguite nei confronti di committenti privati, mediante una o più delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- l'elenco delle fatture emesse per l'esecuzione dei servizi prestati a favore di committenti privati.

Per quanto concerne la documentazione e/o i dati a comprova del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al suindicato comma 7.3 lett. d), ai sensi della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, in via transitoria, i certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di forniture prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici (rilasciati in originale o in copia conforme dalle medesime amministrazioni), potranno essere inseriti nel sistema dagli Operatori Economici. In mancanza di detti certificati, gli Operatori Economici possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.

Se si tratta di forniture prestate a favore di enti privati, allo stesso modo gli Operatori Economici potranno inserire sul sistema AVCPASS le relative certificazioni, od in mancanza, le corrispondenti fatture emesse per l'esecuzione delle prestazioni medesime.

Resta ferma per la Stazione Appaltante la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle certificazioni prodotte dagli Operatori Economici, nonché di acquisire d'ufficio la documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall'art. 40 comma 1 e dall'art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Si precisa che l'operatore economico che intenda partecipare a più lotti deve produrre un elenco di servizi analoghi a quelli oggetto dei lotti cui partecipa il cui importo complessivo sia



pari o superiore all'importo derivante dalla somma degli importi richiesti per i lotti cui intende partecipare.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione di cui ai suindicati punti 7.1 lett. a) e b), 7.2 lett. a) e 7.3 lett. a) e b) nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

IL REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE di cui al precedente punto 7.1 a) e 7.1 b) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

IL REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA di cui al punto comma 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria (art. 83 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016).

Per quanto concerne il REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui al precedente comma 7.3 lett. a) ovvero l'elenco dei principali servizi analoghi:

- nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di imprese deve essere soddisfatto da ciascun componente il raggruppamento temporaneo, fermo restando che il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria (art. 83 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016).

La certificazione di qualità di cui all'art 7.3 lett. b) deve essere posseduta da tutti i componenti del Raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione di cui ai suindicati commi 7.1 lett. a) – b), 7.2 lett. c) e 7.3 lett. d) nei termini di seguito indicati.

IL REQUISITO DI IDONEITÀ di cui al precedente comma 7.1 lett. a) e lett. b) deve



essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA di cui al precedente comma 7.2 lett. c) ed i REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui al precedente comma 7.3 lett. d) ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti, per ciascun Lotto:

- Per i raggruppamenti temporanei/reti di imprese il requisito sarà soddisfatto in misura cumulativa fermo restando che la capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria;
- per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 47 del Codice.

7.6 – REQUISITI MINIMI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appaltatore dal momento della sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso dovrà garantire almeno i seguenti requisiti minimi:

- Sede operativa attrezzata ad officina per lo svolgimento del servizio di manutenzione automezzi oggetto del presente appalto nel raggio di 50 km dal centro di Trani;
- Possesso di almeno n. 1 targa prova;
- Presso la sede operativa, almeno un ponte sollevatore o buca ispezione per la manutenzione e riparazione di mezzi pesanti e autobus;
- Recapito telefonico di riferimento attivo h24 – su 365 gg;
- Possibilità di ricoverare almeno 2 autobus al giorno in idonea area al chiuso;
- Servizio di diagnosi guasto per tutti i mezzi oggetto del presente appalto, e ordine ricambi in tutti i suoi aggregati sia meccanici sia elettrici/elettronici;
- Servizio di pronto intervento 365 gg annui senza soluzione di continuità;
- Officina Mobile per servizio di pronto intervento su strada;
- Garanzia totale sulle lavorazioni eseguite di 24 mesi dalla data dell'intervento;

Si precisa che i suddetti requisiti non sono intesi come "requisiti di partecipazione", bensì "requisiti di esecuzione" pertanto verrà verificato il possesso prima della sottoscrizione del contratto. La mancanza di uno di essi comporterà la revoca dell'aggiudicazione ed escussione della polizza fideiussoria prestata a corredo dell'offerta, con relativa comunicazione all'ANAC.

8. - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura si svolge, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme all'art. 40 del Codice.

La AMET S.p.A. in qualità di Stazione appaltante si avvale del Sistema: <http://www.empulia.it>

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- a) la previa registrazione al Sistema;
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005,



ed il possesso di certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto. Il certificato di firma digitale valido è rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche temporali;

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante in formato elettronico attraverso la piattaforma accessibile dall'url: <http://www.empulia.it>. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del sistema che consentono di predisporre le buste amministrativa ed economica.

N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall'operatore economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l'apposito campo dedicato al caricamento di eventuali documenti integrativi.

ART. 9 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del medesimo Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità.

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. (cfr. art. 89 comma 5 D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.).

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89 comma 6 D.Lgs. citato).

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto di gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (cfr. art. 89 comma 8 D.lgs. citato).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi del sopra citato art.89 comma 1 del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del medesimo Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.



In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il R.U.P., anche a seguito di eventuale comunicazione di tale esigenza da parte della Commissione, richiede per iscritto, secondo le modalità (telematiche) di cui al punto 2.3 del presente Disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile

in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 10 - SUBAPPALTO

La cessione ed il subappalto non autorizzati costituiscono motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il Committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016. Nel caso di subappalto delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui sopra, anche il subappaltatore dovrà garantire una sede operativa nel raggio di 50 km dal centro di Trani (sede Legale Amet S.p.a – Piazza Plebiscito n. 20), attrezzata ad officina ed idonea per lo svolgimento del servizio oggetto di subappalto. In ogni caso l'idoneità della sede operativa sarà valutata in relazione alla parte del servizio da subappaltare, dal direttore dell'esecuzione del contratto sentito il Rup.

Non sono considerati subappalto:

- a) fornitura di materiali;
- b) esecuzione delle prestazioni che si eseguono a mezzo di imprese specializzate fermo restando, anche per queste prestazioni, la piena responsabilità dell'Appaltatore nei confronti di AMET con obbligo di comunicazione del sub affidatario e dell'entità delle prestazioni.

ART. 11 – SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo.

ART. 12 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo così suddiviso per ciascun



lotto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice:

Numero Lotto	Importo garanzia provvisoria
Lotto n. 1	€ 3.200,00
Lotto n. 2	€ 800,00

2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt.84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c. con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103 comma 9 del Codice, agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso



ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (D.M.n.31 del 19.01.2018 pubblicato sulla G.U. n.83 del 10.04.2018), contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
4. avere validità per almeno n. 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori n.180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- a) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82



- sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico, secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 - 1 bis e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti allegando le certificazioni possedute.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 comma 7 del Codice, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. (c.d. cumulo relativo)

Le altre riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato



ad impegnare il garante.

N.B. In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico potrà presentare per ogni lotto una cauzione oppure, in alternativa, un'unica cauzione di importo pari alla sommatoria dei singoli importi previsti per la partecipazione ai singoli lotti.

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La gara si svolgerà in forma telematica ex art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 mediante accesso alla piattaforma e-procurement Empulia

I documenti amministrativi, tecnici ed economici devono essere inseriti a sistema entro e non oltre le ore **18,00** del giorno **18/05/2022**, pena la non ammissione alla procedura.

I documenti amministrativi e di offerta economica devono essere firmati digitalmente entro il termine sopra indicato.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente e la sostituisce con la nuova.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine previsto, anche per causa non imputabile al Concorrente.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al Sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i form online ivi previsti;
- Scaricare sul proprio pc i documenti;
- Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
- Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell'apposito spazio previsto.

I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf



e *.p7m, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono denominati di seguito, per brevità, solo "Sistema", il cui accesso è consentito dall'indirizzo internet <http://www.empulia.it>, pertanto:

- L'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica;
- Le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono reperibili all'indirizzo internet <http://www.empulia.it>, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio.

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabili all'operatore registrato.



Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore mediante firma digitale.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti inerenti la "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, tempo, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.



Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (unica per tutti i lotti ai quali si intenda partecipare).

Il Concorrente debitamente registrato al Sistema accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Partecipazione" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <http://www.empulia.it>

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, resa in conformità al D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura (in questo caso occorre allegare la relativa procura) preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 e deve contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione i propri dati identificativi [ragione sociale, sede legale, domicilio fiscale (sede amministrativa); codice fiscale, partita IVA], nonché la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore (in questo caso occorre allegare relativa procura), e precisamente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- ▶ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con



soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- ▶ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - ▶ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Tutta la documentazione sopra descritta dovrà essere caricata nel sistema e firmata digitalmente.

N.B. L'imposta di bollo potrà essere assolta anche in modo virtuale come previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). A tal fine si segnala che con risoluzione n. 12/E del 3 marzo 2015 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'imposta di bollo può essere assolta anche con apposito versamento da effettuarsi con il modello F24 (o anche F23). Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento e che la Stazione Appaltante dovrà poter controllare che l'imposta pagata è relativa alla gara in argomento ad es. indicando il CIG.

ART. 16 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione



dalla stazione appaltante sulla piattaforma EMPULIA secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'AVVALIMENTO si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Inoltre, il concorrente allega, per ciascuno operatore economico "ausiliario", la seguente documentazione:

- 1) Documento di Gara Unico Europeo, sottoscritto (firma digitale) dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa "ausiliaria", contenente le informazioni concernenti l'impresa ausiliaria richieste nella Parte II (sezioni A e B), nella Parte III, nella Parte IV (in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento), nonché nella Parte VI.
- 2) Dichiarazione, resa nelle forme dell'autocertificazione e sottoscritta (firma digitale) dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa "ausiliaria", con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (cfr. art. 89 comma 1 D.Lgs. citato).
- 3) Dichiarazione, resa nelle forme dell'autocertificazione e sottoscritta (firma digitale) dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa "ausiliaria", con cui quest'ultima attesta di non partecipare in proprio o come associata o consorziata alla gara per la quale l'impresa concorrente ha presentato domanda di partecipazione e richiesto per il possesso dei requisiti speciali l'avvalimento della predetta impresa ausiliaria (cfr. art. 89 comma 7 D.Lgs. citato).
- 4) Contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa "ausiliaria" si obbliga, nei confronti dell'operatore economico concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
- 5) Documento "PASSOE" relativo all'impresa "ausiliaria" rilasciato dal servizio AVCPASS.



- 6) Nell'ipotesi in cui le dichiarazioni di cui ai sopra citati punti 1), 2), 3), siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) dell'impresa ausiliaria: Procura generale o speciale.

In caso di ricorso al SUBAPPALTO si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara, attraverso la compilazione delle sezioni A-B-C-D, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.6 del presente Disciplinare (Requisiti generali).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 1 lettera b-bis) e comma 5 lettere c), c-bis) e c-ter) del Codice – tali dichiarazioni integrative sono contenute nell'Allegato 1

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la

sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A, per la dichiarazione del possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B, per la dichiarazione del possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C, per la dichiarazione del possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. 7.3 lett. a) del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 lett. b) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma b 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o



che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello fac-simile messo a disposizione dalla piattaforma, con le quali dichiara:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la documentazione di gara, in particolare del capitolato speciale d'appalto;
 - d. di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto;
 - e. avere la disponibilità a qualunque titolo di una officina idonea per effettuare gli interventi oggetto di appalto, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività, a norma di legge; nonché di un'area di competenza per la sosta degli automezzi.

16.1.1 PER GLI OPERATORI ECONOMICI NON RESIDENTI E PRIVI DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

1. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;



2. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 2-bis e 5 del Codice;
3. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
4. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

16.1.2 PER TUTTI GLI OPERATORI;

Documentazione a corredo:

- Documento attestante la **GARANZIA PROVVISORIA** con allegata **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui all'art.10 del presente Disciplinare di gara;

Il comma 8 dell'art. 93 del codice non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

- **CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7 DEL CODICE** che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- **RICEVUTA DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO (€ 16,00);**
- **PASSoe;**
- **Attestazione versamento ANAC per il lotto n. 1.**



Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1.

16.1.3 PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

16.1.4 PER I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

16.1.5 PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI

Il concorrente rende dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzio GEIE ai sensi dell'art.48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata e qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

16.1.6 PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico



- o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

16.1.7 PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

16.1.8 PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RTI COSTITUITO O COSTITUENDO:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto



pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

N.B. In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico dovrà produrre una sola busta "documentazione amministrativa".

ART. 17 CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA (una per ciascuno dei lotti per i quali il concorrente partecipa)

Nell'apposito step "offerta economica" sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà provvedere alla compilazione della stessa sul sistema.

L'offerta economica (una per ciascun lotto ai quali il concorrente partecipa) dovrà indicare in cifre:

- la percentuale di sconto da sommarsi agli sconti base imposti da Amet S.p.a. sul listino prezzi ufficiale delle Case Costruttrici;
- la percentuale di riduzione sui tempi ufficiali previsti dai Tempari;
- la percentuale di sconto sul "tagliando periodico" di cui agli allegati B e C del Capitolato d'Appalto.

L'operatore economico dovrà indicare nell'offerta, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, i costi per la sicurezza strettamente connessi all'attività di impresa (o specifici) e i propri costi della manodopera.

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro.

La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla seconda cifra decimale. Eventuali decimali in eccesso saranno troncati dal sistema.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime



condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Non sono ammesse offerte parziali.

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta:

- Dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- Da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito;

Dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

N.B.: In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico dovrà produrre tante dichiarazioni di offerta economica quanti sono i lotti per i quali presenta offerta.

ART. 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice.

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

- **S1** - percentuale di sconto da sommarsi agli sconti base imposti da Amet S.p.a. sul listino prezzi ufficiale delle Case Costruttrici **max punti 70**

Il coefficiente massimo sarà attribuito al maggior unico ribasso formulato. Alle altre offerte **So** si attribuiranno i punteggi **Si**, arrotondati per difetto, mediante le seguenti formule:

$(S_o) = \text{sconto offerto}; (S_{max}) = \text{sconto più alto offerto};$

$S_i = S_o * 70 / S_{max}$

Sconti base

1. Listino ricambi originali IVECO/IRISBUS.	20%
2. Listino ricambi originali BREDAMENARINIBUS.	16%
3. Listino ricambi Mercedes	8%
4. Listino ricambi Nissan	8%
5. Listino ricambi Fiat autovetture	14%

- **R** – percentuale di riduzione sui tempi ufficiali previsti dai Tempari **max punti 20**

Il coefficiente massimo per ogni voce sarà attribuito alla maggiore percentuale di riduzione formulata. Alle altre riduzioni offerte **Ro** si attribuiranno i punteggi **Ri**, arrotondati per difetto, mediante le seguenti formule:



(Ro) = riduzione offerta; (RA) = riduzione più alta;
 $Ri = (Ro \times 20)/RA$

- **S2** - percentuale di sconto sul "tagliando periodico" di cui agli allegati B e C del Capitolato d'Appalto **max punti 10**

Il coefficiente massimo sarà attribuito al maggior ribasso formulato. Alle altre offerte **So** si attribuiranno i punteggi **Si**, arrotondati per difetto, mediante le seguenti formule:

(So) = sconto offerto; $(S2max)$ = sconto più alto offerto;
 $Si = So \times 10 / Smax$

La gara sarà aggiudicata all'impresa che avrà totalizzato il punteggio più alto, sulla base della sommatoria dei punteggi attribuiti alla percentuale di sconto sul listino prezzi ufficiale delle Case Costruttrici, sul tagliando periodico e alla percentuale di riduzione sui tempi ufficiali previsti dai Tempari.

In caso di parità di punteggio complessivo l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla percentuale di sconto sul listino prezzi ufficiale delle Case Costruttrici. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio a norma dell'art. 77, comma 2, del Regio Decreto n. 827/1924.

Nel caso di offerte valide pari o superiori a 10 si all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso la percentuale unica di ribasso da utilizzare nel calcolo dell'esclusione automatica sarà definita esclusivamente sulla base dei valori offerti per le componenti S1 "percentuale di sconto da sommarsi agli sconti base imposti da Amet S.p.a sul listino prezzi ufficiale delle Case Costruttrici" ed S2 "percentuale di sconto sul "tagliando periodico" di cui agli allegati B e C del Capitolato d'Appalto", considerando convenzionalmente che il valore della componente S1 pesi per l'80% del valore di ciascun lotto a base di gara e la componente S2 pesi per il 20% del valore di ciascun lotto a base di gara. In tal senso si determinerà un valore fittizio di offerta che rapportato all'importo a base di gara per ciascun lotto determinerà la percentuale unica di ribasso che sarà utilizzata per il calcolo dell'esclusione automatica delle offerte anomale.

ART. 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo in modalità telematica nel giorno fissato nel bando di gara e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e a mezzo per almeno 2 giorni prima della data fissata.



Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e a mezzo pec almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il RUP con l'assistenza di due testimoni procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. attivare (eventualmente) la procedura di soccorso istruttorio;
- c. aprire la busta telematica dell'offerta economica e, una volta accertata la presenza di tutti gli elementi di idoneità dell'offerta, procede all'attribuzione dei punteggi ed alla definizione della graduatoria di gara;
- d. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

R
Ai sensi dell'art. 29, comma 1 e art. 76 co. 2-bis del d.lgs. 50/2016, pubblica sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento del servizio. Inoltre ai sensi del richiamato comma 2-bis dell'art. 76, la stazione appaltante comunicherà d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai candidati e ai concorrenti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico – finanziari e tecnico – professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: conservazione informatica dei dati sulla piattaforma telematica Empulia secondo gli standard di sicurezza garantiti dalla piattaforma stessa.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, 2- del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà alla verifica di anomalia delle offerte.



Art. 20 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede alla proposta di aggiudicazione.

Art. 21 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La Stazione Appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5, lett. d) del D.lgs. 50/2016.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del codice, del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC ex art. 216, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e (nei casi opportunamente previsti secondo la normativa vigente) alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei

termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le forme di legge.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000 oltre Iva. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Art. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trani, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.



Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – sede di Bari.

Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da AMET S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da AMET S.p.A. ai fini della stipula del Contratto ne, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.

Tutti i dati acquisiti da AMET S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a AMET S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da AMET S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da AMET S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale da AMET S.p.A. che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che



- svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza ad AMET S.p.A. in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
 - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
 - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.empulia.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.ametspa.it

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente a AMET S.p.A. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per **determinare tale periodo**; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far



valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è la Società AMET S.p.a ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec amministrativo@pec.ametspa.it - tel. 0883-486956.

Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è dott. Addabbo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail dpo@ametspa.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte di AMET S.p.A. per le finalità sopra descritte.

Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

**Il Responsabile del Procedimento
P.I. Francesco MUCIACCIA**

**L'Amministratore Delegato
Avv. Giuseppe PAOLILLO**

